



Roma, 28 GEN. 2016

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

N. 051005/10.3.111

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0000893 P-
del 28/01/2016



13206643

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale
dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di disegno di legge in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo dal vivo.
(BENI CULTURALI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica

DISCIPLINA DEL CINEMA, DELL'AUDIOVISIVO E DELLO SPETTACOLO

Titolo I **Disposizioni generali**

Art.1 **(Oggetto e finalità)**

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. Promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse componenti e discipline, quale fondamentale mezzo di espressione artistica e di diffusione dell'arte musicale, teatrale e coreutica e di educazione musicale della collettività.
2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative e regolamentari al Governo, della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, del teatro di prosa, della danza e dei circhi e spettacoli viaggianti.

Art. 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per «opera audiovisiva» la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, con contenuto narrativo, documentaristico, di animazione o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
 - b) per «film», ovvero «opera cinematografica», l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto

del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora in avanti Ministro;

- c) per «opera prima» il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico;
- d) per «opera seconda» il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista al massimo un solo lungometraggio che abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico;
- e) per «opera di animazione» l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- f) per «opera audiovisiva di nazionalità italiana» l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 del presente decreto;
- g) per «opera audiovisiva di produzione internazionale» l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5 della presente legge;
- h) per «impresa cinematografica o audiovisiva» l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
- i) per «impresa cinematografica o audiovisiva italiana» l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla precedente lettera h), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- j) per «impresa cinematografica o audiovisiva non europea» l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera h) del presente comma che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a o controllata da impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
- k) per «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente» l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;
- l) per «emittente televisiva» un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, come definita nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, d'ora in avanti “TUSMA”, ed avente «ambito nazionale» ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del medesimo TUSMA;

- m) per «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi» un fornitore di servizi media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui al punto precedente, come definito nel TUSMA;
 - n) per «fornitori di servizi di hosting» i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali, i decreti attuativi previsti dal titolo secondo della presente legge possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore.

Titolo II Cinema e audiovisivo

Capo I Disposizioni generali

Art. 3 (Principi)

1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:
- a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica ed audiovisiva;
 - b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
 - c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica ed audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
 - d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico ed audiovisivo nazionale;
 - e) cura la formazione professionale e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;
 - f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
 - g) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche quale momento di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4
(Funzioni e compiti delle Regioni)

1. Nel rispetto del titolo V della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.
2. Le Regioni valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo regionale e la promozione di mediateche e cineteche per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio nazionale.
3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle commissioni di promozione del cinema, così dette "Film Commission", previste dagli ordinamenti regionali, nel rispetto dei requisiti previsti a livello internazionale e comunitario.
4. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, attraverso l'istituzione degli organismi regionali di cui al precedente comma, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale, sostengono le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, sostengono la formazione artistica, tecnica ed organizzativa di operatori residenti sul territorio, promuovono attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.
5. Agli organismi di cui al precedente comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o provincia autonoma, derivanti anche da fondi comunitari. Le Regioni disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, adottato previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
6. Le regioni sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

Art. 5
(Nazionalità italiana delle opere)

1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:
 - a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;
 - b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo

- 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;
- c) componenti della *troupe* soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
 - d) riprese effettuate in Italia;
 - e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
 - f) post produzione svolta in Italia.
2. Con decreto del Ministro sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel precedente comma 1. Con tale decreto, da adottarsi sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

Art. 6

(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)

1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità e secondo i requisiti di cui al presente articolo.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana ad opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dal precedente articolo 5 e dal decreto del Ministro ivi previsto e imprese straniere. La quota di proprietà dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al venti per cento e la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute delle imprese italiane deve essere almeno pari a quella di proprietà dei diritti ed includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5, comma 2 della presente legge.

Art. 7

(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo - Cineteca Nazionale)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, l'impresa di produzione, ad ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al successivo comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 1, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.
4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.
5. Con decreto del Ministro, acquisito il parere del Consiglio superiore Cinema e Audiovisivo, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 8

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche.
2. Le Regioni con legge regionale introducono previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
3. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, le leggi regionali introducono previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
4. I lavori di realizzazione dei progetti previsti dal comma 2 e di quelli attuati anche sulla base del Piano straordinario di cui all'articolo 28 possono essere iniziati, con esclusivo riferimento agli interventi direttamente riferiti a sale cinematografiche e a centri culturali multifunzionali, mediante presentazione di comunicazione asseverata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Capo II Organizzazione

Art. 9 (Funzioni statali)

1. Il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, d'ora in avanti Ministero:
 - a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed avvalendosi, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni internazionali e dell'Istituto per il commercio con l'estero;
 - b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
 - c) cura le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
 - d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale e la formazione, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
 - e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
 - f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali e cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto riguarda la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;
 - g) svolge attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, anche mediante accordi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo; svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi

anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

- h) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla legge in relazione a queste ultime;
- i) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo.

Art. 10

(Consiglio superiore «Cinema e audiovisivo»)

1. È istituito il Consiglio superiore «Cinema e audiovisivo», di seguito denominato «Consiglio superiore».
2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
3. In particolare, il Consiglio superiore:
 - a) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
 - b) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
 - c) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni comunitarie o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
 - d) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività, e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
 - e) avvalendosi delle competenti strutture del Ministero, organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, il loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso ai mestieri interessati;
 - f) formula proposte, a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della precedente lettera e), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da

- prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati al successivo articolo 11;
- g) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività del Ministero nel settore cinematografico e audiovisivo nonché sulle relative analisi d'impatto;
 - h) esprime il proprio parere, almeno annualmente, sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.
4. Il Consiglio superiore è presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed è composto da dieci membri, nominati dal Ministro tra personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di alta professionalità e comprovata capacità anche in campo legale, amministrativo e gestionale, e nel rispetto del principio di equilibrio di genere, di cui:
- a) due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - b) tre designati direttamente dal Ministro;
 - c) uno designato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - d) uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
 - e) uno designato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - f) uno designato d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - g) uno scelto dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità di funzionamento, l'organizzazione dei lavori, nonché le modalità di espressione dei pareri e di svolgimento degli altri compiti del Consiglio Superiore.
6. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio Superiore.

Capo III Finanziamento e fiscalità

Sezione I Finalità e strumenti

Art. 11 (Obiettivi e tipologie di intervento)

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali ed internazionali.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
 - a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella Sezione II del presente Capo;
 - b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella Sezione III del presente Capo;
 - c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella Sezione IV del presente Capo;
 - d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella Sezione V del presente Capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente Capo, adottate con decreto ministeriale, sono emanate nel rispetto delle norme stabilite dall'Unione europea e perseguono gli obiettivi dello sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, della nascita di nuovi autori e di nuove imprese, incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale e favoriscono modelli di gestione e politiche commerciali evolute, la concorrenza, il mercato e il merito. Tali decreti, in considerazione delle risorse disponibili, possono prevedere l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nel precedente articolo 2. I medesimi decreti contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo, le disposizioni tecniche applicative, ove richiesto dal Consiglio superiore a seguito di apposite consultazioni pubbliche, possono prevedere ulteriori condizioni per il conseguimento degli incentivi e contributi, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, e, in particolare, che siano soddisfatte specifiche condizioni anche rispetto agli atti negoziali inerenti l'ideazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la valorizzazione economica delle opere ammesse agli incentivi e ai contributi.

Art. 12

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. Presso il Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, d'ora in avanti denominato "Fondo per il cinema e l'audiovisivo" o "Fondo".
2. Le risorse del Fondo sono versate su apposita contabilità speciale per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. Alle risorse finanziarie del Fondo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

4. Il Fondo è destinato alla corresponsione dei contributi automatici, dei contributi e dei contributi alla promozione, nonché all'alimentazione delle sezioni per il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
5. Il Fondo è alimentato, all'atto dell'istituzione, dalle risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sul Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dagli stanziamenti relativi alle leggi di cui al successivo articolo 38.
6. Nel Fondo confluiscono altresì le eventuali risorse relative alle restituzione dei contributi erogati a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché a valere sui fondi in esso confluiti.
7. A decorrere dal 2017, sul Fondo affluisce annualmente una quota pari al 12,5%, e in misura comunque non inferiore a 400 milioni di euro annui, delle entrate erariali in termini di cassa relative all'anno precedente derivanti dal versamento ai fini delle imposte IRES e IVA nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; proiezione cinematografica; programmazione e trasmissioni televisive; erogazione di servizi di accesso a Internet; telecomunicazioni fisse; telecomunicazioni mobili.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione dei commi 5, 6 e 7.
9. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

Articolo 13

(Requisiti di ammissione e casi di esclusione)

1. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.
2. Con decreto del Ministro, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:
 - a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
 - b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm) del TUSMA;
 - c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
 - d) programmi di informazione e attualità;
 - e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
 - f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;

- g) trasmissione anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- h) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.

Sezione II Incentivi fiscali

Art. 14 (Credito d'imposta per le imprese di produzione)

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui al successivo articolo 20 prevede comunque che:
 - a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del trenta per cento;
 - b) per le opere audiovisive, l'aliquota del trenta per cento è prevista per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale, alle opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al trenta per cento e nelle modalità previste nel decreto di cui all'articolo 20.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 11.

Art. 15 (Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al quindici e non superiore al trenta per cento, elevato al quaranta per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui al successivo articolo 20 prevede comunque che:
 - a) per le opere cinematografiche e audiovisive, l'aliquota del trenta per cento è riservata prioritariamente in relazione alle spese per la distribuzione internazionale;
 - b) per le opere cinematografiche e audiovisive, l'aliquota del trenta per cento è riservata in relazione a opere distribuite da società di distribuzione indipendenti; l'aliquota è elevata al quaranta per cento nel caso di distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente.

3. Per le altre tipologie di opere ed imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione sia o meno in dipendente ovvero sia o meno italiana ed europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 11.

Art. 16

(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione)

1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive.
2. Alle industrie tecniche e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui al successivo articolo 20 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1 gennaio 1980.

Art. 17

(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica ed in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche.
2. Il decreto previsto nel successivo articolo 20 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti all'articolo 11, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche.

Art. 18

(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi)

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al venti e non superiore al trenta per cento del costo di produzione della singola opera.

Art. 19

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del trenta per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Art. 20

(Disposizioni comuni in materia di crediti di imposta)

1. I crediti di imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 12, comma 9. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente Sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. Gli intermediari di cui al presente articolo titolari di crediti d'imposta possono cedere tali crediti anche a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.
4. Con uno o più decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito di imposta previste nella presente Sezione e nell'ambito delle percentuali minime e massime ivi stabilite, i limiti di importo per ciascuna opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente Sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

5. Le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente Sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. A tal fine restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 21

(Agevolazioni fiscali e finanziarie)

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 27, comma 3 della presente legge, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Sezione III

Contributi automatici

Art. 22

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle

disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto ministeriale previsto nel successivo articolo 24, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.

Art. 23

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale sono riconosciuti gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste nella presente Sezione.
2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive, da essa prodotte, ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto previsto nel successivo articolo 24:
 - a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti nel decreto del Ministro previsto nel successivo articolo 24, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto previsto nel successivo articolo 24;
 - b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti nel decreto del Ministro previsto nel successivo articolo 24, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto previsto nel successivo articolo 24;
 - c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti in determinati canali distributivi ed anche in determinati periodi dell'anno ovvero su particolari mercati; il decreto previsto nel successivo articolo 24 può prevedere che tutto o parte del maggior incentivo sia utilizzato per lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive.

3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto previsto nel successivo articolo 24, tenendo conto anche degli atti di disposizione, compatibili con le finalità previste nel medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e nei relative decreti attuativi, di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015.

Art. 24

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente Sezione e, in particolare, oltre quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:
 - a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
 - b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere previste nel precedente articolo 23, comma 2, lettera c);
 - c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;
 - d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

Sezione IV

Contributi selettivi

Art. 25

(Contributi selettivi)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, concede contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro, adottato sentito il Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare sono previsti ulteriori contributi selettivi, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti contenuti nel medesimo decreto, allo sviluppo di opere audiovisive; il decreto definisce

inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa istituita ai sensi del precedente articolo 23 e i casi di revoca e di decadenza.

Sezione V

Attività di promozione cinematografica e audiovisiva

Art. 26

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
 - a) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
 - b) promuovere l'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
 - c) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
 - d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
 - e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;
 - f) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come definite e secondo le modalità fissate con il decreto previsto dal comma 3 del presente articolo;
 - g) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico e economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e altri soggetti pubblici e privati.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.
3. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel comma 1 del presente articolo.
4. Il direttore generale competente delibera, sulla base degli obiettivi, delle priorità e delle risorse definite ed indicate annualmente dal Ministro, l'assegnazione di contributi avvalendosi degli esperti previsti nel precedente articolo 25.

Sezione VI Fondo di garanzia

Art. 27

(Sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento di prodotti audiovisivi.
2. La sezione, alimentata a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro.
3. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.
4. Le risorse della sezione potranno essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero e soggetti investitori, pubblici e privati.
5. Con il decreto previsto al comma 1 del presente articolo sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.

Capo IV

Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore

Art. 28

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla:
 - a) riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
 - b) realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
 - c) trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
 - d) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.
2. Le disposizioni applicative e, in particolare, la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono definite con decreto del Ministro, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il decreto di cui al comma precedente riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento.
4. Il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo può subordinare la concessione dei contributi a impegni del soggetto gestore nella programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

Art. 29

(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto applicativo previsto nel comma successivo.
3. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi.

Art. 30

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.
2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della suddetta legge.
3. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, anche in una sola delle città capozona come indicate nel decreto previsto dal successivo comma 7, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della

distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione; programmazione; esercizio; edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

4. L'Autorità, a tal fine, redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.
5. Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche e audiovisive che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:
 - a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive;
 - b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;
 - c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.
6. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.
7. Le disposizioni applicative dei precedenti commi 5 e 6 sono previste con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore.

Capo V Deleghe al Governo

Art. 31 (Riforma del pubblico registro cinematografico)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione delle attuali modalità e procedure con le quali, attraverso la tenuta dell'apposito pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è data pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela e opponibilità ai terzi dei diritti stessi; il decreto dovrà prevedere l'attribuzione della titolarità del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività.

Art. 32 (Riforma della revisione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi al binomio dei principi di libertà e di

- responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, da proiettare nelle sale cinematografiche e negli altri mezzi di fruizione, della loro uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;
 - b) prevedere l'istituzione dell'organismo di controllo della classificazione di cui al punto a), della sua composizione e dei suoi compiti; delle modalità di funzionamento e di nomina presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui al punto a);
 - d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;
 - e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete Internet e della vendita dei videogiochi.

Art. 33

(Riforma della promozione della trasmissione e diffusione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sia lineari sia non lineari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1:
 - a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere audiovisive europee e nazionale da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi;
 - b) devono adeguarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, contribuendo in tal modo a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato;

- c) prevedono la revisione e adeguamento delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizio media audiovisivi non lineari;
- d) prevedono un adeguato sistema sanzionatorio.

Art. 34

(Procedura di adozione dei decreti legislativi)

1. I decreti legislativi previsti nel presente Capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla presente legge, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Capo VI

Controllo e sanzioni

Art. 35

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero vigila sull'applicazione della presente legge.
2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di mendaci dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta la esclusione dai contributi previsti dalla presente legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

Titolo III Spettacolo dal vivo

Art. 36 (Delega per il Codice dello spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività e organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, danza e spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato “Codice dello spettacolo”, al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai principi della razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e della spesa e volto a incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché della fruizione da parte della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;

c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Con particolare riferimento al settore lirico-sinfonico, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi speciali:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il decreto legislativo n. 367 del 1996 favorendo lo snellimento organizzativo e il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa, anche mediante la messa in comune, tra una o più delle Fondazioni esistenti, di strutture, personale e risorse, assicurando il conseguimento di economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli, in particolare al pubblico giovanile, nonché il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la

promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;

c) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della danza e degli spettacoli viaggianti e attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi speciali:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;

b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;

d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

e) individuazione delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

f) risistemizzazione e revisione delle disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali"; introduzione, in particolare, di una nuova disciplina dei Conservatori di musica trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi della legge n. 508 del 1999, volta, tra l'altro, a creare il giusto raccordo e sinergia degli stessi con le istituzioni concertistico-orchestrali e le fondazioni lirico-sinfoniche;

g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa tra le Amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 48 del decreto ministeriale 1 luglio 2014 "Nuovi criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", nonché delle scuole di danza; in raccordo con l'opera di revisione normativa di cui alla lettera b) del presente comma, introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

l) introduzione di norme, e revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo, e finalizzate a creare un vero e proprio percorso di educazione alle stesse delle nuove generazioni;

m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;

n) introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, nonché le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso;

o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 37
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a 450 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e a 420 milioni annui di euro a decorrere dal 2020. Per la copertura dei medesimi si provvede, nella misura di 210 milioni a valere su risorse già stanziata a legislazione vigente; per la restante quota, si provvede

Art. 38
(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
 - a) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;
 - b) la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 325 a 337, e successive modificazioni;
 - c) l'art. 8 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica

DISCIPLINA DEL CINEMA, DELL'AUDIOVISIVO E DELLO SPETTACOLO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta normativa costituisce disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, come indicato nella Nota Integrativa del Documento di economia e finanza 2014.

Si tratta di un disegno di legge che, per la prima volta dal 1949, detta una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento previste per tali settori. Inoltre, è prevista la delega per il riordino dello spettacolo dal vivo.

Le linee di intervento previste sono sei:

1) l'istituzione di un "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo", destinato a sostenere gli interventi previsti dal presente disegno di legge, ed alimentato – così come avviene nell'ordinamento francese, secondo quanto disposto con il *Code du cinéma et de l'image animée* – direttamente, ed in misura comunque non inferiore a 450 milioni di euro annui, dagli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, dalle attività di proiezione cinematografica e dall'erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione, dunque attraverso un "autofinanziamento" della filiera produttiva;

2) il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il *tax credit*: sono previste sei ipotesi di credito di imposta, volte ad incentivare l'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva ed a favorire l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi; sono altresì rafforzati i contributi di tipo automatico;

3) la conseguente riduzione della percentuale di contributi selettivi, che costituirà, al massimo, il 15% degli importi erogati con il citato "Fondo per il cinema e l'audiovisivo"; sono così abolite le commissioni ministeriali che avevano il compito di stabilire la misura dei contributi riconosciuti alle imprese;

4) la valorizzazione delle sale cinematografiche, da perseguire prevedendo la possibilità di introdurre, con leggi regionali, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la realizzazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali;

5) il riordino normativo, mediante deleghe legislative, di importanti settori e filiere del cinema e dell'audiovisivo;

6) la profonda riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo, attraverso la previsione di una delega legislativa per un "Codice dello spettacolo", con l'introduzione di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

nuove previsioni e la revisione della disciplina esistente, volte a conferire al settore, con particolare riguardo al sostegno dello Stato, un nuovo e più organico assetto, ispirato, tra l'altro, ai principi della razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e della spesa, e volto a incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività nonché della fruizione delle stesse da parte della collettività.

Tali interventi si rendono necessari e urgenti, a fronte dell'attuale contesto economico-finanziario della filiera audiovisiva nazionale.

Il settore audiovisivo nazionale, in termini di fatturato complessivo, si caratterizza per un livello inferiore rispetto ai principali Paesi europei (meno della metà del Regno Unito e della Germania, poco più di 2/3 della Francia) e alle potenzialità del sistema. Le criticità possono essere così riassunte: l'Italia esporta pochissimi film e serie tv e risultano ancora marginali i progetti realizzati in coproduzione; la presenza all'estero dei film italiani è fra le più basse d'Europa ed è molto lontana non solo da Paesi come Francia e Germania, ma anche da cinematografie quali quella danese e norvegese; il mercato cinematografico nel suo complesso è stagnante, mentre la quota di mercato del cinema nazionale è in contrazione: il 2015 si è chiuso con una forte riduzione (portandosi al 21% circa, contro il 27% del 2014 e il 30% del 2013); gli investimenti in audiovisivo tendono a diminuire e conseguentemente risulta in forte calo il budget medio dei film e delle fiction, sensibilmente più basso rispetto a quello dei principali operatori europei; il settore produttivo è debole e sottocapitalizzato e al contempo i principali canali distributivi presentano strozzature e posizioni dominanti; il sistema di sostegno pubblico, inferiore per risorse assegnate al sistema rispetto ai Paesi a noi confrontabili, è il risultato di provvedimenti legislativi stratificati nel tempo a volte poco coordinati e considera sostanzialmente tutti i film allo stesso modo, senza calibrare gli interventi sulla base delle diverse tipologie produttive e delle correlate esigenze finanziarie.

Le scelte elaborate nel presente disegno di legge, peraltro, sono state oggetto di numerose iniziative di approfondimento, di cui, limitandosi all'ultimo decennio, si citano le principali. Nella XVI Legislatura (2008-2013), la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica ha condotto un'estesa indagine conoscitiva in materia, da cui sono emerse indicazioni utili, tanto per l'elaborazione di nuove strategie pubbliche di intervento, quanto per l'introduzione di strumenti normativi finalizzati allo sviluppo del sistema produttivo e distributivo del cinema e dell'audiovisivo, un settore strategico per l'Italia, di crescita civile, culturale ed economica.

Muovendo dal presupposto che il sistema attuale di regole che disciplina il settore audiovisivo richiede un profondo ripensamento per essere adeguato al nuovo contesto internazionale e tecnologico e per porre rimedio all'insufficiente presenza della nostra industria nei mercati esteri, nel gennaio del 2015 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico hanno avviato una lunga e ampia consultazione che ha coinvolto tutti i portatori di interessi, fra i quali le associazioni dei produttori cinematografici e audiovisivi e le principali emittenti televisive. In estate è stato messo a disposizione delle parti un ampio rapporto che fotografava le criticità della situazione italiana nel contesto europeo e mondiale e sono stati poi acquisiti i punti di vista



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

degli operatori. Sempre nel gennaio 2015, il Mibact ha avviato un tavolo più focalizzato sulla revisione degli strumenti di intervento; è stata proposta una griglia di analisi e valutazione dell'attuale sistema di sostegno e sono state poi sollecitate e valutate analisi e proposte.

Si segnala, infine, che lo scorso anno l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, con delibera n. 20/15/CONS, una *Indagine conoscitiva sul settore della produzione audiovisiva*, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. L'indagine è stata avviata in base alla considerazione che il settore audiovisivo è stato interessato da rilevanti cambiamenti di scenario dovuti allo sviluppo della tecnologia digitale, con conseguente ampliamento dell'offerta televisiva rispetto alla situazione esistente all'epoca di esordio delle norme in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente. In particolare, l'Agcom ha rilevato l'esigenza di approfondire, attraverso apposita indagine conoscitiva, tutti gli aspetti delle molteplici fasi del processo di produzione nonché dei meccanismi sottostanti al funzionamento del settore, al fine di acquisire elementi di supporto all'attività istituzionale dell'Autorità anche ai fini della miglior attuazione delle norme a tutela della produzione audiovisiva comunitaria ed indipendente nel nuovo scenario competitivo e tecnologico.

Anche nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo, si intende attuare un progetto di politica culturale che valorizzi la funzione dello spettacolo nella società contemporanea come leva di sviluppo e di crescita della collettività. L'obiettivo di rendere più efficiente la spesa pubblica per il sostegno allo spettacolo si coniuga quindi con il principio del valore delle arti e delle professioni della scena e dei risultati in termini di crescita dell'accesso ai cittadini, a cui la creatività artistica può concorrere in maniera determinante, nel contesto di una economia della conoscenza. Si intende pertanto mettere a sistema la contemporaneità e l'importante patrimonio costituito dalle Fondazioni lirico sinfoniche e dalla grande tradizione musicale, teatrale e coreutica italiana, attraverso il monitoraggio ed il perfezionamento dei recenti interventi a carattere disciplinare per l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, a partire dalle funzioni svolte dai differenti organismi, valorizzandone ulteriormente le progettualità, individuando strategie virtuose per un intervento responsabile del privato nell'economia dello spettacolo.

Sulla base di queste considerazioni, il presente disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, mediante le sei linee di intervento sopra esposte, intende dettare una nuova disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, al fine di potenziare settori strategici per la creatività e l'economia italiana, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione.

Premesso quanto sopra, il disegno di legge è suddiviso in 4 titoli: Disposizioni generali; Cinema e audiovisivo; Spettacolo dal vivo; Disposizioni finali.

Si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

Titolo I



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Disposizioni generali (articoli 1-2)

Articolo 1 (Oggetto e finalità) – La norma precisa che la legge, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 117 della Costituzione, detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, in quanto attività idonee a contribuire alla definizione dell'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del paese. Esse rappresentano, infatti, un fattore di attrazione di investimenti industriali favorendo, al contempo, la crescita industriale, promuovendo il turismo e creando occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. Finalità dell'intervento normativo è inoltre provvedere al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative e regolamentari al Governo dalla normativa in materia cinematografica e del comparto dello spettacolo dal vivo.

Articolo 2 (Definizioni) – La norma sostituisce gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004. La norma reca una revisione delle definizioni contenute nel citato decreto legislativo, attualizzandole alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione operato dalla presente legge, che prevede una estensione regolatoria anche al settore dell'audiovisivo. L'intervento risponde anche all'esigenza di aggiornare tali definizioni in considerazione delle significative trasformazioni tecnologiche che hanno coinvolto profondamente sia il settore cinematografico che, più in generale, il vasto mondo dell'audiovisivo, nel corso degli ultimi dieci anni. Al comma 2 si prevede che, in considerazione della rapida evoluzione tecnologica del settore, i decreti attuativi della legge potranno prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel articolo in esame.

Titolo II **Cinema e audiovisivo** (articoli 3-35)

Capo I **Disposizioni generali** (articoli 3-8)

Articolo 3 (Principi) – La norma fissa i principi generali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. I principi previsti attengono alla garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica, alla creazione di un sistema che consenta il consolidarsi dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori, alla promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e della distribuzione della produzione italiana ed europea, alla formazione professionale, all'educazione all'immagine nelle scuole, alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Articolo 4 (Funzioni e compiti delle regioni) – La norma precisa che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del titolo V della Costituzione e secondo i rispettivi statuti, e valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema con appositi progetti culturali a fini educativi. Una particolare attenzione è rivolta al ruolo svolto dalle “*Film Commission*”, previste dagli ordinamenti regionali, organismi con funzioni di sostegno alla formazione artistica, tecnica ed organizzativa di operatori residenti sul territorio e di promozione di attività dirette a rafforzare l’attrattività territoriale. A tali organismi può anche essere affidata la gestione di appositi fondi, anche comunitari, destinati al sostegno economico del settore.

Articolo 5 (Nazionalità italiana delle opere) – L’articolo sostituisce l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004 e fissa i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e di quelle audiovisive, stabilendo parametri il cui valore sarà determinato con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che definirà anche le procedure per conseguire tale riconoscimento.

Articolo 6 (Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale) – La norma sostituisce l’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004. Nel disciplinare le coproduzioni internazionali, stabilisce che la nazionalità italiana delle opere cinematografiche in regime di coproduzione con imprese straniere possa essere riconosciuta o attraverso gli accordi internazionali di reciprocità, ovvero, in assenza di questi ultimi, attraverso un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per le coproduzioni nel settore dell’audiovisivo, per la prima volta disciplinate da una normativa di settore, è prevista, invece, una quota minima di proprietà dei diritti in capo alle imprese italiane e una percentuale di sfruttamento dell’opera nel territorio italiano.

Articolo 7 (Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo – Cineteca Nazionale) – L’articolo riprende la disposizione dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2004 prevedendo che, ai fini dell’ammissione ai benefici della legge, l’impresa di produzione depositi l’opera ultimata presso la Cineteca nazionale, decadendo, in caso contrario, dai benefici ricevuti. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con altri enti a carattere culturale, la Cineteca si avvale delle copie depositate, in deroga a quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore. Il Ministero può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale per manifestazioni non aventi finalità di lucro. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative della norma.

Articolo 8 (Valorizzazione delle sale cinematografiche) – Introduce misure volte alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio rappresentato dalle sale cinematografiche, sia prevedendo il vincolo di destinazione per le sale storiche, sia introducendo la possibilità che le Regioni introducano previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

strumenti urbanistici, a favorire ed incentivare il potenziamento, il recupero e la ristrutturazione di sale cinematografiche. L'ultimo dell'articolo prevede poi che i lavori direttamente riferiti a sale cinematografiche e a centri culturali multifunzionali, anche nell'ambito del Piano straordinario del successivo articolo 28, possono essere iniziati mediante presentazione di comunicazione asseverata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Capo II **Organizzazione** (articoli 9-10)

Articolo 9 (Funzioni statali) – La norma definisce le attribuzioni e le competenze del Ministero in materia di produzione, distribuzione, promozione e diffusione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Tale intervento ha la finalità di evidenziare la missione strategica legata allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, anche e soprattutto in relazione agli effetti virtuosi che possono essere prodotti a favore dell'intera filiera. Ciò anche in riferimento alle politiche del turismo che dal mondo del cinema e dell'audiovisivo possono trarre significativi benefici, anche attraverso la divulgazione e la diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e paesaggistici, patrimonio di inestimabile valore per il nostro paese e per l'umanità.

Articolo 10 (Consiglio superiore «Cinema e audiovisivo») – La norma istituisce il Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. La norma prevede infatti che a decorrere dalla data del primo insediamento sia soppressa la sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo e che le relative attribuzioni vengano assegnate al Consiglio superiore. Il Consiglio superiore svolge attività di elaborazione delle politiche di settore, con particolare riferimento alla definizione di indirizzi e criteri generali utili ai fini dell'investimento delle risorse pubbliche al sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive in genere. La disposizione definisce altresì la composizione e le modalità di nomina del Consiglio superiore.

Capo III **Finanziamento e fiscalità** (articoli 11-27)

Sezione I **Finalità e strumenti** (articoli 11-13)



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Articolo 11 (Obiettivi e tipologie di intervento) – La norma stabilisce gli interventi finanziari del Ministero a sostegno del settore, individuati negli incentivi fiscali, nei contributi automatici, nei contributi selettivi e nei contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Le regole tecniche e le disposizioni applicative delle tipologie di interventi finanziari vengono demandate ad appositi decreti ministeriali. Viene, infine, affidato al Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo il compito di fornire al Ministro il proprio supporto tecnico, secondo le modalità previste nell'articolo successivo.

Articolo 12 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e dell'audiovisivo) – La norma istituisce, presso il Ministero, il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”, le cui risorse sono versate su apposita contabilità speciale. Il Fondo è destinato alla corresponsione degli incentivi fiscali e dei contributi automatici e selettivi previsti dalla legge ed è alimentato dalle risorse disponibili del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui al decreto legislativo n. 28 del 2004, nonché ulteriori stanziamenti non utilizzati. Il Fondo è alimentato annualmente da una quota (non inferiore ai 400 milioni di euro) delle risorse incassate dallo Stato a titolo di imposte dirette e indirette sul settore cinematografico e audiovisivo. Le disposizioni di attuazione della presente norma sono rimesse a un decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo tra incentivi automatici e contributi selettivi, fermo restando che l'importo complessivo per questi ultimi non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

Articolo 13 (Requisiti di ammissione e casi di esclusione) – La norma prevede che l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana e che, decreto del Ministro, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere (quali, ad esempio, quelle a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale o le pubblicità e le televendite o le dirette di eventi artistici).

Sezione II Incentivi fiscali (articoli 14-21)

Articolo 14 (Credito d'imposta per le imprese di produzione) – La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'art. 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed il relativo decreto attuativo. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, in misura non



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, riservati a favore delle imprese di produzione. Lo stesso articolo demanda ad un decreto ministeriale, previsto al comma 3 del successivo articolo 20, la fissazione delle aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ed alle diverse tipologie di imprese, nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito.

Articolo 15 (Credito d'imposta per le imprese di distribuzione) – La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'art. 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed il relativo decreto attuativo. L'articolo è relativo agli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta nella misura non inferiore al quindici e non superiore al trenta per cento, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive e, nei casi indicati nel medesimo articolo (distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente) nella misura non superiore al 40 per cento, riservati a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive. Si demanda ad un apposito decreto del Ministro, previsto al comma 3 del successivo articolo 20, la determinazione delle aliquote da riconoscere, a seconda che la distribuzione sia nazionale o internazionale, alle diverse tipologie imprese, con particolare riferimento a quelle indipendenti, nonché dei requisiti e delle condizioni e le modalità di richiesta e riconoscimento del credito.

Articolo 16 (Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione) – La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'art. 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed il relativo decreto attuativo. Essa disciplina la materia degli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle spese complessivamente sostenute, riservati a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche ed alle imprese di post-produzione. Si demanda ad un successivo decreto del Ministro la determinazione delle aliquote da riconoscere. Tale decreto dovrà tener conto, altresì, dell'esistenza delle sale cinematografiche realizzate prima del 1 gennaio 1980.

Articolo 17 (Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea) – La norma sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati a favore degli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta di opere audiovisive italiane e europee nelle sale cinematografiche. Il credito d'imposta



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

spettante viene commisurato alla programmazione delle suddette opere. Anche in questo caso si demanda al decreto ministeriale, di cui all'art. 20 della presente legge, la fissazione di meccanismi di forte incentivo a favore della programmazione di opere italiane, finalizzati allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese, alla nascita di nuovi autori, allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione e alla valorizzazione economica delle opere stesse.

Articolo 18 (Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi) – La norma sostituisce la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 335, a sua volta modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 331. Essa disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a opere cinematografiche e audiovisive realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzione estere. L'aliquota viene stabilita in misura non inferiore al venti e non superiore al trenta per cento del costo di produzione della singola opera.

Articolo 19 (Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva) – La norma sostituisce l'art. 1, comma 325 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'art. 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed il relativo decreto attuativo. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati ai soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR e ai titolari di reddito di impresa associati in partecipazione nella misura massima del trenta per cento per gli apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive.

Articolo 20 (Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta) La norma sostituisce l'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Contiene disposizioni comuni ai precedenti articoli 14,15,16,17, 18 e 19. In particolare il comma 3 prevede che con uno o più decreti del Ministro siano fornite dettagliate disposizioni sulla gestione degli incentivi fiscali e dei contributi, tenendo conto dei limiti di importo e delle varie tipologie di opere e di imprese prese in considerazione nei suddetti articoli. La disposizione prevede, altresì, che i crediti d'imposta previsti non concorrono alla formazione del reddito, ai fini dell'imposta sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Si prevede, inoltre, la cedibilità da parte del beneficiario del credito d'imposta a favore di intermediari bancari, finanziari e assicurativi, sottoposti a vigilanza prudenziale. Anche i soggetti cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Articolo 21 (Agevolazioni fiscali e finanziarie) La norma definisce gli atti soggetti a imposta fissa di registro, e prevede che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del D.P.R. n. 601 del 1973.

Sezione III
Contributi automatici
(articoli 22-24)

Articoli 22 (Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive) e 23 (Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e d audiovisive) – In sostituzione rispettivamente degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 28 del 2004, prevedono la concessione di contributi automatici alle imprese cinematografiche ed audiovisive, finalizzati allo sviluppo, alla produzione e distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. La norma prevede la clausola di rispetto del limite massimo di intensità d'aiuto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. La disposizione sostituisce l'art. 10 del decreto legislativo 28/2004 e si applica, oltre che alle opere cinematografiche, come previsto dalla precedente normativa, anche alle opere audiovisive. Nell'articolo 22 sono indicate le basi di calcolo degli importi delle somme da erogare a tale scopo, comunque legati ai risultati economici, artistici e di diffusione verso il pubblico nazionale ed internazionale.

Articolo 24 (Disposizioni di attuazione) – La norma prevede che con successivo decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, siano determinati i requisiti minimi che le imprese cinematografiche e audiovisive debbono possedere sotto il profilo della solidità patrimoniale e finanziaria, nonché, più in generale, i criteri di assegnazione dei contributi, i termini entro cui gli importi erogato devono essere utilizzati ed i conseguenti casi di decadenza, ovvero di revoca.

Sezione IV
Contributi selettivi
(articolo 25)

Articolo 25 (Contributi selettivi) – La norma prevede l'erogazione da parte del Ministero di contributi selettivi, stabilendo che gli stessi debbano essere attribuiti alle imprese cinematografiche ed audiovisive che appartengono alle categorie indicate in apposito decreto ministeriale applicativo. L'articolo delimita i casi di attribuzione dei contributi, individuando, in particolare, quali elementi di valutazione, la qualità artistica o il valore culturale dell'opera e prevedendo, in ogni caso la valutazione da parte di una commissione di esperti. La



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

disposizione opera, inoltre, una delimitazione delle opere destinatarie del sostegno, circoscrivendola – in via prioritaria – alle opere cinematografiche (con particolare attenzione alle opere prime e seconde), ovvero alle opere realizzate da giovani autori.

Sezione V

Attività di promozione cinematografica e audiovisiva
(articolo 26)

Articolo 26 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografiche e audiovisiva) – La norma prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, possa concedere contributi per iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione cinematografica. Con decreto del Ministro sono definite le specifiche tipologie di attività ammesse, e stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Sezione VI

Fondo di garanzia
(articolo 27)

Articolo 27 (Sezione speciale per l’audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) – La norma prevede che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro, venga istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dotata di contabilità separata destinata a garantire operazioni di finanziamento di prodotti audiovisivi. La sezione ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. Le risorse potranno essere incrementate dal Ministro con proprio decreto o tramite apposite convenzioni.

Capo IV

Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore
(articoli 28-30)

Articolo 28 (Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) – La norma prevede la costituzione di una apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinarsi alla concessione di contributi a fondo perduto, ovvero finanziamenti agevolati, per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, anche



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi, la trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi e alla ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale. Con apposito decreto ministeriale sono dettate le disposizioni applicative e, in particolare, la definizione dei soggetti beneficiari, i limiti massimi di intensità di aiuto e altri requisiti per l'accesso al beneficio e la sua gestione. Tale decreto dovrà riconoscere la priorità a quelle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, siano in grado, anche con il coinvolgimento degli enti locali, di garantire la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il medesimo decreto può subordinare la concessione dei contributi a impegni del soggetto gestore nella programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche ed audiovisive europee e italiane.

Articolo 29 (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo) – La norma istituisce un'apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, allo scopo di consentire e facilitare l'aggiornamento tecnologico e, in particolare, il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale. La dotazione annua allo scopo prevista ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto attuativo nel quale saranno altresì definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, nonché i limiti massimi d'intensità dei contributi.

Art. 30 (Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche) – La norma prevede che lo Stato favorisca l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico. Sono richiamate le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge n. 287 del 1990, applicabili in quanto compatibili, e il ruolo operativo dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato ivi previsto, con particolare riferimento all'ipotesi di posizioni dominanti. L'Autorità redige apposita relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Il comma 5 prevede l'istituzione presso il Ministero di un ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo, in relazione a controversie relative a opere, cinematografiche o audiovisive, che abbiano beneficiato di (almeno uno degli) incentivi finanziari previsti dalla presente legge, con riferimento a clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche, all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche o all'accesso di tali opere nelle sale e



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

alle condizioni di utilizzo di tali opere in sala. L'ufficio di conciliazione opera d'ufficio o su richiesta, redigendo processo verbale del tentativo di conciliazione. Le disposizioni applicative inerenti l'ufficio di conciliazione sono rimesse a un decreto del Ministro e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere del Consiglio superiore.

Capo V **Deleghe al governo** (articoli 31-34)

Articolo 31 (Riforma del pubblico registro cinematografico) – La norma prevede che il Governo venga delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di revisione delle procedure di pubblicità e vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere efficace il sistema di tutela e di opponibilità ai terzi. Sarà quindi istituito un apposito registro.

Articolo 32 (Riforma della revisione cinematografica) – La norma prevede la delega al Governo perché, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotti uno o più decreti legislativi per il riassetto della materia concernente la tutela dei minori nella visione delle opere cinematografiche e audiovisive, secondo principi di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore, quanto delle organizzazioni educative, in primo luogo della famiglia, orientato alla effettiva tutela dei minori. I decreti delegati sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri: responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del prodotto, istituzione di un meccanismo di controllo della classificazione ad opera di un organismo istituito presso il Ministero, previsione di un sistema sanzionatorio, abrogazione della norma in contrasto con la nuova disciplina della classificazione.

Articolo 33 (Riforma della promozione della trasmissione e diffusione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi) – La norma prevede che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti in materia di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi lineari e non lineari secondo principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, rafforzando un meccanismo funzionale ad una maggiore concorrenza, alla pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, prevedendo al contempo un adeguato sistema sanzionatorio.

Articolo 34 (Procedura di adozione dei decreti legislativi) – La norma fissa tempi e modalità di adozione dei decreti delegati: adozione su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (che devono esprimere nel termine di quarantacinque giorni), e trasmissione alle Camere che esprimono in trenta giorni il proprio parere. Nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi ai pareri parlamentari invia le proprie osservazioni alle Camere che possono esprimersi nei successivi



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

10 giorni. Decorsi i termini indicati dalla norma i decreti vengono comunque adottati. L'articolo prevede, altresì, che disposizioni correttive dei decreti legislativi possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi, entro due anni dalla loro entrata in vigore.

Capo VI Controllo e sanzioni (articolo 35)

Articolo 35 (Vigilanza e Sanzioni) – L'articolo, oltre a prevedere che il Ministero vigili sull'attuazione di quanto disposto dalla presente legge, rimanda ai decreti attuativi previsti per i diversi benefici nel settore la determinazione delle modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi. L'articolo stabilisce altresì che l'accertamento di dichiarazioni o documentazione false, oltre alla revoca del contributo concesso e all'obbligo della sua intera restituzione, comporta l'esclusione dai contributi previsti dalla presente legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

Titolo III Spettacolo dal vivo (articolo 36)

Articolo 36 (Delega per il Codice dello spettacolo) – La norma contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con l'obiettivo di realizzare un unico testo normativo, denominato "Codice dello spettacolo". In tale corpus normativo confluiranno la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, nonché il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, danza e spettacoli viaggianti e attività circensi, andando dunque a disciplinare in maniera organica tutti gli ambiti di cui si compone il settore dello spettacolo. Sono previsti sia principi e criteri direttivi di carattere generale, riferibili all'esercizio della delega per tutti gli ambiti interessati, sia di carattere speciale, relativi rispettivamente al settore lirico-sinfonico e ai settori del teatro, della prosa, della danza e degli spettacoli viaggianti e attività circensi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (che devono esprimere nel termine di quarantacinque giorni) e trasmissione alle Camere che si esprimono in trenta giorni. Nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi ai pareri parlamentari invia le proprie osservazioni alle Camere che possono esprimersi nuovamente nei successivi 10 giorni. Decorsi i termini indicati dalla norma i decreti vengono comunque adottati. L'articolo prevede, altresì, che disposizioni correttive dei decreti legislativi possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi, entro due anni dalla loro entrata in vigore.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Titolo IV
Disposizioni finali
(articoli 37-38)

Articolo 37 (Copertura finanziaria) – L'articolo quantifica gli oneri derivanti dalla legge, nella misura di 450 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e 420 milioni annui di euro a decorrere dal 2020 e precisa che, per la copertura dei medesimi si provvede, nella misura di 210 milioni, a valere su risorse già stanziata a legislazione vigente.

Articolo 38 (Abrogazioni) – La norma abroga espressamente: il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 325 a 337, l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.